

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che:

il problema di poter vendere e somministrare, sul luogo di produzione, ciò che l'artigiano gastronomo produce interessa da tempo chi opera nel settore;

per quanto attiene al consumo sul posto l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, nella segnalazione AS900 del 4 gennaio 2012, ha ritenuto che "agli esercizi di vicinato non debba essere preclusa la possibilità di utilizzare i propri arredi, ivi compresi tavoli e sedute, ai fini del consumo immediato dei prodotti di gastronomia da parte della propria clientela". Inoltre nella medesima segnalazione l'Autorità richiama la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico n. 3063/C del 28 settembre 2006, la quale, se da un lato esclude che negli esercizi di vicinato possa essere ammesso il servizio assistito, dall'altro non vieta espressamente che il consumo sul posto possa svolgersi attraverso l'utilizzo di sedute;

la risoluzione n. 75893 dell'8 maggio 2013 del Ministero ha consentito la presenza di un numero limitato di panchine o altre sedute abbinabili ad eventuali piani di appoggio nel caso degli esercizi di vicinato che intendessero usufruire della possibilità del consumo sul posto dei propri prodotti alimentari. Per tale attività si avrebbe l'intenzione di utilizzare anche un'area esterna alla propria sede di produzione, la quale verrebbe attrezzata con una pedana in legno sulla quale poter collocare un numero limitato di semplici panchine o sedute in plastica che verrebbero poi ritirate nel locale alla chiusura;

la possibilità di consentire il consumo sul posto è attualmente disciplinata dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis, del decreto-legge 4 aprile 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che lo riserva ai soli esercizi di vicinato legittimati a svolgere attività di vendita di prodotti alimentari e dall'art. 4, comma 2-bis, che lo consente anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative, cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato e quindi non estensibile alle attività artigianali di gelateria;

la disparità di trattamento tra artigiani che producono pizze, gelati ed altri prodotti di gastronomia e gli artigiani panificatori è evidente e priva di senso. Risulta infatti inaccettabile una disparità di trattamento normativo tra gli appartenenti ad una stessa categoria di imprese,

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo al riguardo e se non sia il caso di avviare una valutazione finalizzata all'armonizzazione della normativa che disciplina le imprese

artigiane che realizzano prodotti di gastronomia, permettendo il consumo degli alimenti all'esterno delle botteghe di produzione.

Roma, 22 Aprile 2014

Sen. Antonio De Poli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio De Poli', written over the printed name.

Senatore Antonio De Poli

*Palazzo Madama- 00186 Roma Tel 06 67067092-4092 Fax 06 6706 6092
segreteria.depoli@senato.it*